



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/COO/cr

Roma, 19 novembre 2020

**Spett.le
Consiglio di Disciplina
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Torino
Via Carlo Alberto, n. 59
10123 Torino**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 139/2020 – Composizione dei Collegi di Disciplina

Con il Vostro quesito (prot. CNDCEC n. 10925 del 28.09.2020) si chiedono indicazioni qualora, a seguito di nomina a Componente del Consiglio dell'Ordine, un componente del Collegio di Disciplina (costituito da tre membri) dovesse presentare le proprie dimissioni – a decorrere dalla data di insediamento del CDO – per incompatibilità.

In particolare, si domanda:

- 1) se il Collegio possa validamente operare, nella composizione a due membri, dall'01.01.2021 ed in prorogatio sino all'insediamento del nuovo Consiglio di Disciplina;
- 2) se sia, per contro, obbligatoriamente tenuto a cooptare, in ordine di lista, i membri supplenti;
- 3) in caso di riscontro positivo al punto, 2), come si debba procedere nel caso in cui nessun dei membri supplenti fosse disponibile ad accettare la designazione.

Si osserva al riguardo quanto segue.

In via preliminare si rappresenta che l'art. 2, comma 3, del Regolamento che disciplina i criteri di proposta dei candidati e le modalità di designazione dei componenti dei Consigli [di Disciplina] territoriali degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del DPR 7 agosto 2012, n. 137 (di seguito: Regolamento) dispone che *"La carica di consigliere dell'Ordine è incompatibile con la carica di consigliere del relativo consiglio di disciplina territoriale, di qualunque territorio e nazionale"*.

Pertanto, nel caso in cui il componente del Consiglio di Disciplina venisse eletto quale componente del Consiglio dell'Ordine e accettasse la carica quale componente del consiglio dell'Ordine, dovrà necessariamente dimettersi dalla precedente carica, attesa l'acclarata incompatibilità prescritta dalla norma sopra indicata.

In caso di dimissioni di un componente del Collegio/Consiglio di Disciplina, il Regolamento stabilisce, all'art. 4, comma 3, che *"Alla sostituzione dei componenti del Consiglio di Disciplina che vengano meno a causa di decesso, dimissioni o per altra causa, si attinge dall'elenco dei membri supplenti già nominati dal Presidente del Tribunale secondo il relativo ordine. Nel caso non ci siano più membri supplenti il Consiglio dell'Ordine formerà una nuova lista e si procederà ai sensi dell'art. 3, comma 2, del presente regolamento"*.

Premesso quanto sopra ed in risposta ai quesiti in argomento, si rappresenta che il Consiglio di Disciplina dovrà procedere alla sostituzione del componente dimissionario attingendo dalla lista dei nominativi predisposta dal Presidente del Tribunale, in base all'ordine della medesima. Qualora non ci siano più membri disponibili, il Consiglio dell'Ordine dovrà predisporre una nuova lista da inviare al Presidente del Tribunale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 2 del Regolamento¹.

Si precisa infine che, in attesa della sostituzione del componente dimissionario, il Collegio di Disciplina potrà svolgere la propria funzione anche in numero di due, atteso che ai fini del *quorum* costitutivo e deliberativo il numero di due componenti è comunque sufficiente, fermo restando l'obbligo prescritto dall'art. 4, comma 3 del Regolamento sopra indicato.

Cordiali saluti.

Massimo Miani



¹ L'art. 3, comma 2 del Regolamento prescrive che *"I membri dei Consigli di Disciplina sono nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede il Consiglio dell'Ordine territoriale, che li sceglie tra i nominativi indicati in un elenco predisposto dallo stesso Ordine"*.